

**Visite collegiali per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi lavoro proficuo (L.274/1991, D.P.R. 461 del 2001, Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 12 febbraio 2004, circolari M.E.F. n. 426/2004 e n. 477/2004, D.G.R. 404 del 2015)**

L'inabilità alla mansione è un tipo di inabilità specifica, connessa cioè al tipo di attività espletata dal pubblico dipendente (artt. 71 e 129 del DPR 3/1957). Ad esempio può verificarsi laddove il dipendente perda uno dei requisiti fisici o psichici che risultano essenziali per lo svolgimento di un determinato incarico. Questo tipo di infermità dà luogo al trattamento di pensione soltanto nell'ipotesi in cui l'amministrazione non possa adibire il dipendente a mansioni equivalenti a quelle della propria qualifica.

Procedimento. La visita medica per il riconoscimento della prestazione può essere richiesta sia dal dipendente che dall'Ente datore di lavoro. Il parere sanitario viene espresso dalla competente Commissione medica ASL ai sensi di quanto previsto dall'articolo 13 della legge 274/1991.